

DOCUMENTI UFFICIALI

Bollettino Ufficiale Regionale 31 marzo 2000, n. 14

**Regione Toscana — Legge regionale 21 marzo
2000, n. 39**

Legge forestale della Toscana.

Preambolo

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 — Oggetto

1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

2. La presente legge, in particolare:

a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;

b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;

c) persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell'ambito delle politiche comunitarie per l'agricoltura, lo spazio rurale e l'ambiente.

c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (1)

c ter) disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione). (2)

c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile; (4)

c quinquies) detta disposizioni per l'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell'economia locale. (4)

3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale è disposto in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 3, dell'articolo 5, comma 8 e dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (3)

4. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa. (5)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1).

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1 L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30).

(3) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 1, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143).".

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 21, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. La Regione attua con la presente legge i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e dalla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 2 — Finalità

1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è perseguita anche attraverso il mantenimento dell'indice forestale esistente.

La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 3 — Definizioni

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. (1)

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà.

La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A.

Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorchè non espressamente indicate nell'allegato A.

7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.

8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.

9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonchè le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 02.01.03, n.1 (B.U.R. 10.01.03, n.1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento.

Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 3 Bis — Sistema informativo per le procedure amministrative

Testo in vigore dal 27 dicembre 2012

1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all'interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 22, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 3 Ter — Enti competenti

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all'allegato D bis della l.r. 22/2015.

2. Le funzioni di cui agli articoli 38[, 70 bis] e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis della l.r. 22/2015 e alla città metropolitana. (2)

3. Le funzioni di cui all'articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(2) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016.

TITOLO II Programmazione e inventario delle risorse forestali

Articolo 4 — Programmazione forestale regionale

1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008).

2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 1/2015:

- a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione;
- b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività forestale;
- c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;
- e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;
- f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione

territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagricola impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;

g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;

h) definisce le modalità di redazione dell'Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;

i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.

3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEF) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 3, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi sostituito dall'art. 108, L.R. 29.12.2010, n. 65 (B.U.R. 31.12.2010, n. 54), poi modificato dall'art. 23, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 5, L.R. 31.03.2017, n. 15 (B.U.R. 03.04.2017, n. 13) con decorrenza dal 03.04.2017. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"Articolo 4 - Programmazione forestale regionale

1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nella sezione forestale del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. La sezione forestale del PRAF:

a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione;

- b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività forestale;
- c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;
- e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;
- f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numero e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;
- g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;
- h) definisce le modalità di redazione dell'Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;
- i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.".

Articolo 5 — Inventario forestale della Toscana

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali e di divulgare le relative informazioni, la Regione provvede alla redazione e alla tenuta dell'Inventario forestale della Toscana (IFT).
2. L'Inventario ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II Programmazione e inventario delle risorse forestali

Articolo 6 — Rilevazioni inventariali

1. Ai fini delle rilevazioni inventariali i Comuni svolgono i compiti di cui ai commi seguenti.
2. I Comuni interessati informano la popolazione delle attività inerenti le rilevazioni inventariali.
3. Il personale addetto ai lavori inventariali può accedere alle aree interessate, di proprietà pubblica e privata.
4. L'accesso è preceduto da apposita comunicazione, notificata nelle forme di legge a cura del Comune competente per territorio, al proprietario o al possessore dell'area interessata almeno trenta giorni prima di quello previsto per l'accesso.
5. L'atto notificato contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, nonché l'indicazione sommaria della durata e delle modalità delle operazioni inventariali. L'atto indica inoltre l'ufficio al quale l'interessato può rivolgersi per concordare un diverso giorno per l'accesso.
6. Il Comune accerta l'indennizzo dovuto, da parte della Regione, al proprietario od al possessore, per le piante eventualmente abbattute o danneggiate e per ogni altro eventuale danno arrecato.

La Regione, verificata la rispondenza dell'indennizzo al danno, approva l'accertamento effettuato dal Comune, che provvede anche alla liquidazione per conto della Regione medesima.

7. La Regione garantisce l'uso esclusivo dei dati rilevati, astenendosi da ogni riferimento alla singola proprietà, salvo specifica autorizzazione del proprietario.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II Programmazione e inventario delle risorse forestali

Articolo 7 — Inventari speciali

1. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 66, comma 4. (1)
2. La Giunta regionale indica le modalità d'impianto e aggiornamento degli inventari forestali speciali, precisandone finalità, metodo d'attuazione e fonti di finanziamento.
3. La Giunta regionale integra gli inventari di cui al comma 1 negli inventari forestali regionali speciali. (2)
4. La Giunta regionale può individuare obiettivi e tipologie di ulteriori inventari speciali, oltre a quelli di cui al comma 1. In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell'articolo 1. (3)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 4, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R.10.01.03, n. 1), poi sostituito dall'art. 3, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali

speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5 e all'articolo 66, comma 4. L'inventario forestale speciale di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b), è di competenza degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2. L'inventario forestale speciale di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b), è di competenza delle Province."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R.10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. La Giunta regionale integra gli inventari provinciali negli inventari forestali regionali speciali".

(3) Le parole "In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell'articolo 1.", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 24, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II Programmazione e inventario delle risorse forestali

Articolo 8 — Ricerca, sperimentazione, divulgazione

1. Al fine di migliorare le funzioni produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche del bosco, la Regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del settore e persegue la promozione, il collaudo ed il trasferimento delle innovazioni relative.

[2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)" propone ed attua i progetti relativi alle azioni di cui al comma 1.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 25, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II Programmazione e inventario delle risorse forestali

Articolo 9 — Educazione, informazione e comunicazione

1. Al fine di diffondere la conoscenza del bosco e delle sue funzioni, la Regione promuove attività di educazione, informazione e comunicazione.
2. La Giunta attua le attività di educazione, informazione e comunicazione direttamente o affidandole agli enti locali , all'ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali. (1)
3. La Giunta regionale cura la redazione e la pubblicazione del glossario dei termini tecnici forestali.

(1) Le previgenti parole "e all'ARSIA.", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle attuali " , all'ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali." dall'art. 26, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

*TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I
Interventi pubblici*

Articolo 10 — Ambito degli interventi

1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.
2. Sono interventi pubblici forestali:
 - a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;
 - b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
 - c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità;
 - d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
 - e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata;
 - f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;
 - g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
 - h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d'ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d'acqua e di rimboschimenti;
 - i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;
 - l) l'azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
 - m) la viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);

n) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, miglorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e miglioramento ambientale.

3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, salvo diverse disposizioni della presente legge. (1)

3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano annuale degli interventi da attuare nell'annualità successiva. (2)

3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all'articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000). (2)

3. quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all'articolo 31 e con le risorse stabilite dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. (3)

4. La natura d'intervento pubblico non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 5, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R.10.01.03, n. 1), poi sostituito dall'art. 27, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 4, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della

legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), salvo diverse disposizioni della presente legge.".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 27, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(3) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 27, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), poi modificato dall'art. 47, L.R. 09.08.2013, n. 47 (B.U.R. 14.08.2013, n. 41), poi sostituito dall'art. 3, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15), è stato da ultimo così modificato dall'art. 6, L.R. 31.03.2017, n. 15 (B.U.R. 03.04.2017, n. 13) con decorrenza dal 03.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all'articolo 31 e con le risorse previste dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I Interventi pubblici

Articolo 11 — Pubblica utilità

1. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all'articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi.

Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione. (1)

3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasmetterlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione. (5)

4. Al proprietario o possessore dei terreni è dovuto, da parte dell'ente competente, un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddito derivante dall'occupazione per tutta la durata della stessa.

5. L'ente competente procede, ove opportuno o necessario in funzione della natura degli interventi di cui all'articolo 10, all'acquisto o all'espropriazione per pubblica utilità dei terreni in cessione o in occupazione temporanea. I terreni acquisiti sono inclusi nel patrimonio agricolo-forestale della Regione di cui all'articolo 22.

6. La cessione o l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'indennizzo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l'ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione. (2)

7. In caso di mancata individuazione del proprietario o del possessore, la riconsegna s'intende effettuata mediante affissione, per trenta giorni, all'Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa, a tal fine, dall'ente competente.

7 bis. Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso. (3)

8. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 curano la redazione dell'inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale (4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27 dicembre 2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 5, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6. La cessione e l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'eventuale indennizzo, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati.

L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna.

Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti ed interessati da sostituzione di specie, è accompagnato dal piano di coltura di cui all'articolo 67".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "8. Le Province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 curano la redazione dell'inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale".

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2,

l'ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni un verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I Interventi pubblici

Articolo 12 — Attuazione degli interventi pubblici

1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 13, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni degli atti della programmazione regionale.

2. Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Gli enti competenti attuano gli interventi in amministrazione diretta con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I

Articolo 13 — Albo regionale delle imprese agricolo-forestali

1. E' istituito l'Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57). (1)
2. All'Albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente e che occupano almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali.
3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale. (2)
4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento ulteriori requisiti per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) disponibilità di personale tecnico operativo idoneo, attrezzature e mezzi tecnici adeguati e documentata esperienza lavorativa nel settore;
 - b) requisiti generali per l'affidamento di lavori di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 - c) rispetto delle norme contenute nella presente legge;
 - d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione o che hanno fruito del contributo regionale;
 - e) possesso di certificazioni di processo o di qualità ambientale o di sicurezza e di responsabilità sociale. (3)

(1) Le parole "ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 28, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. L'Albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. La Giunta regionale detta le disposizioni relative all'iscrizione delle imprese all'Albo, alla loro cancellazione ed all'aggiornamento dell'Albo medesimo.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I Interventi pubblici

Articolo 14 — Contratti nelle zone montane

1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.

2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.

3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.

4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.

6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.

7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 29, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Interventi per importi fino a lire 30 milioni, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite cottimo fiduciario, a coltivatori diretti, singoli od associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani.

2. Per l'attuazione degli interventi, i coltivatori di cui al comma 1 devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.

3. Nella individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso contraente non possono essere affidati in uno stesso anno interventi d'importo complessivo superiore a lire 30 milioni, esclusi gli oneri fiscali.

4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a lire 300 milioni, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite cottimo fiduciario o convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani e che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a lire 300 milioni, esclusi gli oneri fiscali.

6. La Giunta regionale può indicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori requisiti tecnici e professionali dei coltivatori di cui al comma 1 e delle cooperative di cui al comma 4.

7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco dei coltivatori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I Interventi pubblici

Articolo 15 — Ulteriori interventi in affidamento

1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 10:

- a) ai coltivatori diretti di cui all'articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano;
- b) alle cooperative di cui all'articolo 14 sono proritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
- c) alle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 sono affidati anche interventi di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, d'ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, che sono finanziati dalla Regione o che fruiscono di contributo finanziario regionale, qualunque sia la stazione appaltante.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO I Interventi pubblici

Articolo 16 — Formazione professionale

1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale.
2. L'attività di promozione di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all'attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all'articolo 17 ed al sostegno dell'occupazione.
3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni e dalla LR 37/1993.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO II Promozione della selvicoltura

Articolo 17 — Misure di incentivazione

1. Al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti:

- a) alla formazione di nuovi boschi;
- b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
- c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi;
- d) alla difesa fitosanitaria;
- e) all'impianto e al miglioramento dei castagneti da frutto, delle sugherete, delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari;
- f) alla formazione, ricostituzione e miglioramento delle siepi;
- g) all'arboricoltura da legno;
- h) alle cure colturali, ai rimboschimenti e alle altre formazioni forestali;
- i) alle conversioni e alle trasformazioni boschive;
- l) alla tutela degli alberi monumentali;
- m) alle sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali secondarie;
- n) alla rinaturalizzazione di aree forestali;

- o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale;
 - p) alla realizzazione e al miglioramento della viabilità forestale e di altre opere infrastrutturali connesse agli interventi previsti dal presente articolo;
 - q) alla meccanizzazione forestale;
 - r) alla raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.
2. Possono, altresì, essere oggetto di promozione altri interventi volti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali attraverso il miglioramento dei processi di filiera che ne assicurino un'offerta più favorevole sul mercato.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti e ne indicano le priorità.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO II Promozione della selvicoltura

Articolo 18 — Soggetti beneficiari

1. Gli interventi previsti dall'articolo 17 possono essere attuati dai seguenti soggetti:
- a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;
 - b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole; (1)
 - c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 13;
 - d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all'articolo 14;
 - e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all'articolo 33;

f) associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" e successive modificazioni;

g) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni, operanti nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge;

h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;

i) Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali".

2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare fra di loro convenzioni, contratti od altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 17.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 14 L.R. 27.07.2007, n. 45 (B.U.R. 06.08.2007, n. 25). Si riporta di seguito il testo previgente: " b) imprenditori agricoli professionali iscritti agli Albi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 "Istituzione degli Albi provinciali degli Imprenditori agricolo-professionali" e successive modificazioni;".

DOCUMENTI UFFICIALI

*TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO II
Promozione della selvicoltura*

Articolo 19 — Soggetti consorziati ed associati

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei boschi, la Regione incentiva la costituzione di consorzi forestali e di altre forme di associazione fra i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1.

Allo stesso fine è, altresì, incentivata la stipulazione degli atti di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al suo interno promuovono le forme consortili, associative o contrattuali ritenute più appropriate fra i proprietari e gli altri soggetti interessati (1)

3. La costituzione di consorzi forestali può essere promossa anche in forma coattiva, qualora sia indispensabile alla razionale gestione dei boschi e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17 e sia richiesta da almeno il settanta per cento dei proprietari dell'ambito territoriale di cui al comma 2.

4. La proposta di costituzione coattiva di consorzi forestali è inviata dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima. (2)

5. Gli atti della programmazione regionale indicano le misure d'incentivazione per la gestione associata dei boschi e la realizzazione coordinata degli interventi di cui all'articolo 17.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale impartisce direttive sulla costituzione dei consorzi e delle associazioni forestali, sui loro statuti, sulla stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari forestali e gli altri soggetti interessati e sulla costituzione coattiva dei consorzi.

(1) Il presente comma, poi sostituito dall'art. 8, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 7, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Le province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 individuano l'ambito territoriale

idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al suo interno promuovono le forme consortili, associative o contrattuali ritenute più appropriate fra i proprietari e gli altri soggetti interessati".

(2) Le parole "dalla Comunità montana o dalla Provincia", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 7, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO II Promozione della selvicoltura

Articolo 20 — Contributi finanziari

1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall'articolo 17, gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei soggetti beneficiari in funzione della disponibilità delle risorse individuate dagli atti stessi.

2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, che le esercitano con le modalità di cui alla L.R. n. 11/1998. (1)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 9, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 8, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite alle Province e città metropolitana e alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011, che le esercitano con le modalità di cui alla L.R. n. 11/1998."

*TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO II
Promozione della selvicoltura*

Articolo 21 — Ecocertificazione forestale

1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2.
2. L'ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale ed ha uno specifico riferimento territoriale.
3. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 e città metropolitana e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati (1)
4. Certificazioni di prodotto e di processo diverse dall'ecocertificazione forestale, proposte dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19, possono essere incluse nelle misure d'incentivazione di cui all'articolo 17.
5. La Giunta regionale indica le modalità di ecocertificazione forestale, individua gli organismi certificanti ed eventuali altre forme di certificazione incentivate. In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono. (2)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 10, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 9, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e

della L.R. n. 68/2011, le Province e città metropolitana e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati".

(2) Le parole "In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono.", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 30, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III Interventi pubblici e promozione della selvicoltura - CAPO II Promozione della selvicoltura

Articolo 21 Bis — Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio

Testo in vigore dal 27 dicembre 2012

1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.
2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 31, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO I Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Articolo 22 — Beni del patrimonio

agricolo-forestale

1. Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana") e successive modificazioni, il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato: (1)

a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;

b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.

2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'articolo 27, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.

2 bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell'ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012. (2)

(1) Le previgenti parole "alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e successive modificazioni", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle attuali "alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana)" dall'art. 32, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 32, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

Articolo 23 — Inalienabilità

1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 30.
2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all'articolo 27, nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche. (2)
3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte all'ente Terre regionali toscane per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 27. Gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi. (3)
4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio.
5. La dismissione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all'articolo 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del regolamento di attuazione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 37, L.R. 27.12.2004, n. 77 (B.U.R. 05.01.2005, n. 1) a decorrere dal 20.01.2005. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 30.

2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono, tuttavia, essere alienati nei casi e con le procedure di cui alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale". I contratti

di permuta sono disciplinati dalla LR 20/1991, articolo 27.

3. Possono, altresì, essere alienati beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all'articolo 27, con le procedure di cui alla LR 20/1991, articolo 24, comma 1".

(2) Le previgenti parole "interesse locale", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle attuali "valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche." dall'art. 33, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(3) Le parole "alla Regione" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle seguenti parole "all'ente Terre regionali toscane" dall'art. 54, L.R. 24.12.2013, n. 77 (B.U.R. 31.12.2013, n. 63) con efficacia dal 01.01.2014.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO I Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Articolo 24 — Acquisti ed espropri

1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28, di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 27, la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all'articolo 22.

2. La proposta d'acquisto può essere avanzata dall'ente gestore all'ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Regione. (1)

3. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all'acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 34, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. La proposta d'acquisto può essere avanzata dall'ente competente di

cui all'articolo 29, del quale deve comunque essere sentito il parere.".

*TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO I Patrimonio
agricolo-forestale della Regione*

Articolo 25 — Affidamento di beni

1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 27.
2. L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.
4. L'ente gestore di cui all'articolo 29, riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all'ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 35, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. L'ente competente di cui all'articolo 29 riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni ed esprime il parere in merito.".

Articolo 26 — Concessioni

1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all'articolo 30, l'ente gestore di cui all'articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale. (1)

2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'utente. (2)

2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario. (3)

3. Le concessioni che modificano la destinazione d'uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all'articolo 30. Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 36, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Con deliberazione dell'ente competente di cui all'articolo 29 possono essere accordate concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 27 ed in base alle previsioni dei piani di gestione di cui all'articolo 30."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 36, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. L'atto di concessione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, la durata della stessa, l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario, sul quale gravano gli oneri di carattere tributario."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 36, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO I Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Articolo 27 — Finalità dell'amministrazione

1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25 persegue i seguenti fini:

- a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- b) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
- d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
- e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
- f) promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
- g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
- h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
- h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria; (1)
- i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;

l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 37, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO I Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Articolo 28 — Complessi agricolo-forestali

1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25, avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.

2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'ente Terre regionali toscane. (1)

[3. Eventuali successive variazioni ai complessi, derivanti da nuove acquisizioni o da altre cause, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti competenti.] (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 38, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti dall'allegato B."

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 38, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

*TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO I Patrimonio
agricolo-forestale della Regione*

Articolo 29 — Amministrazione dei complessi agricolo-forestali

1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all'articolo 30.
2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all'articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell'ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. In tal caso i beni vengono affidati all'ente Terre regionali toscane. (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 11, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato poi così sostituito dall'art. 39, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La competenza ad amministrare i complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28 è delle Comunità montane, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei Comuni per gli altri complessi.

2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più Enti, la competenza ad amministrare l'intero complesso è della Comunità montana o del Comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli Enti competenti ad amministrare i complessi agricolo-forestali sono indicati nell'allegato B in corrispondenza dei singoli complessi. La deliberazione della Giunta regionale che determina le successive variazioni dei complessi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, indica anche l'eventuale variazione di titolarità della competenza.
4. Qualora il complesso ricada nell'ambito territoriale di due o più Enti e non sussistano per nessuno di essi le condizioni di cui al comma 2, le Comunità montane ed i Comuni interessati stipulano convenzioni per l'esercizio in comune dell'amministrazione del complesso. Convenzioni possono essere stipulate anche per l'esercizio in comune dell'amministrazione di due o più complessi.
5. Gli atti della programmazione regionale possono prevedere forme di incentivazione finanziaria al fine di promuovere la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4.
6. Nel caso in cui le Comunità montane ed i Comuni non stipulino le convenzioni di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti gli enti interessati, individua l'ente cui affidare l'amministrazione del complesso.
7. Il Consiglio regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta della Giunta, può affidare l'amministrazione di taluni complessi a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1."

Articolo 30 — Piani di gestione del

patrimonio agricolo-forestale regionale

1. Le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.

2. Il piano di gestione definisce:

a) la coltura e l'assestamento dei boschi;

b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;

c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;

d) l'assestamento faunistico;

e) l'uso dei fabbricati;

f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;

g) le utilizzazioni dei beni di cui all'articolo 26.

3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell'arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.

4. L'ente gestore adotta il piano e lo presenta all'ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il piano è presentato anche all'ente competente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all'ente gestore e all'ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all'ente Terre regionali toscane.

5. L'ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all'ente competente.

6. Nel caso in cui l'ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l'ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.

7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l'ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall'ente Terre regionali toscane.

8. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall'ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 12, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato poi così sostituito dall'art. 40, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. L'amministrazione dei singoli complessi di cui all'articolo 28 è effettuata sulla base di un piano di gestione riferito ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, definisce:

- a) la coltura e l'asestamento dei boschi;
- b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
- c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
- d) l'asestamento faunistico;
- e) l'uso dei fabbricati;
- f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- g) le acquisizioni per accorpamento e razionale ampliamento del complesso, le dismissioni di immobili e le concessioni temporanee.

3. Il piano di gestione è coordinato con gli atti di programmazione regionale e provinciale e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane.

4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
5. L'ente che amministra il complesso adotta il piano e lo presenta alla Giunta regionale. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il piano è presentato anche all'ente competente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo alla Regione. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'Ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). La Giunta regionale approva il piano, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nulla osta.
6. Il piano può essere aggiornato, nell'arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
7. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi, escluse le acquisizioni e le dismissioni di immobili di cui al comma 2, lettera g), sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
- [8. Con l'autorizzazione di cui al comma 7 la Giunta regionale indica la destinazione degli eventuali proventi di gestione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 31.]".

Articolo 30 Bis — Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini

faunistico-venatori

Testo in vigore dal 3 aprile 2017

1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti negli strumenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all'articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale. (2)
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall'ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l'articolo 31. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 41, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, L.R. 31.03.2017, n. 15 (B.U.R. 03.04.2017, n. 13) con decorrenza dal 03.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all'articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale."

Articolo 31 — Proventi della gestione

1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all'ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.

2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi. (2)

[3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all'articolo 10, comma 3-quater, presentati dagli enti gestori.] (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 42, L.R. 27.12.2012, n. 80. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Gli utili ricavati della gestione dei beni agricolo-forestali sono reimpiegati per interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e sono destinati per il cinquanta per cento all'ente competente e per il cinquanta per cento alla Regione."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la Regione e l'ente gestore nel modo seguente:

a) 45 per cento all'ente gestore;

b) 55 per cento alla Regione."

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016.

Articolo 32 — Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici

1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:

a) la coltura e l'assestamento dei boschi;

b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;

c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;

d) le produzioni forestali non legnose;

e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;

f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.

3. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 approvano il piano di gestione adottato dal Comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 13 della l. 394/1991. (2)

4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

5. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (3)

6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:

- a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
- b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;
- c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;
- d) le produzioni forestali non legnose;
- e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.

3. La Provincia approva il piano di gestione adottato dal Comune o dagli altri enti pubblici proprietari entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo.

Nel caso di patrimonio ricadente in più Province è competente la Provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentite le altre Province interessate.

Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione,

da rilasciarsi ai sensi della l. 394/1991 articolo 13 .

4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 39 dichiarate derogabili dal regolamento stesso.

5. Fino all'approvazione del piano di gestione, i singoli tagli di utilizzazione dei boschi dei Comuni e degli altri enti pubblici sono soggetti a nulla osta della Provincia. Con l'atto di nulla osta la Provincia stabilisce la percentuale degli utili derivanti dal taglio da destinare ad interventi di conservazione, difesa e miglioramento dei boschi, in misura non inferiore al venti per cento.

6. I tagli straordinari che eccedono le previsioni del piano di gestione sono soggetti all'autorizzazione e all'accantonamento della quota parte degli utili di cui al comma 5".

(2) Le parole "La Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 10, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(3) Le parole "dalla Provincia o dalla Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 10, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO II Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici

Articolo 33 — Gestione associata

1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). (1)

2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 19.
3. L'amministrazione associata ha lo scopo di gestire in modo programmato il patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti associati e, nelle aree montane, di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amministrato.
4. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 14, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 14, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 11, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. Le province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrano alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO II Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici

Articolo 34 — Boschi di proprietà collettiva

1. I boschi di originaria proprietà dei residenti di un Comune o di una comunità autonoma, ora Frazione, imputati al Comune, alla Frazione o ad Associazione agraria comunque denominata o dagli stessi posseduti, costituiscono beni collettivi o civici.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO II Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici

Articolo 35 — Inventario

1. La Regione redige l'inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione nel registro dei beni immobili, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3).

2. L'inventario è redatto a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.DL 22 maggio 1924, n. 751" ed è pubblicato, per ogni singolo Comune, nel Bollettino ufficiale della Regione.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Forestale di proprietà pubblica e collettiva - CAPO II Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici

Articolo 36 — Amministrazione dei beni collettivi

1. All'amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvedono in modo autonomo e separato gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della L.278/1957.
2. In assenza dell'ASBUC, all'amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvede il Comune con bilancio separato.
3. L'amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva è regolata dalla disciplina per la proprietà privata.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 37 — Vincoli sui territori coperti da boschi

1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) a vincolo paesaggistico. (1)
2. I cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS" e di valutazione d'impatto ambientale "VIA"). (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 191, L.R. 03.01.2005, n. 1 (B.U.R. 12.01.2005, n. 2). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico".

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 12, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli coperti da bosco,

le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) nei casi di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 38 — Vincolo idrogeologico sugli altri territori

1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
2. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
5. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.

7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 15, LR. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 13, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 38 - Vincolo idrogeologico sugli altri territori

1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

2. La Provincia, anche su iniziativa delle Comunità montane e dei Comuni, propone le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. La proposta della Provincia, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. La proposta della Provincia è inviata ai Comuni interessati per territorio, che ne curano la pubblicazione nell'Albo pretorio per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

Entro i successivi quindici giorni, i Comuni trasmettono alla Provincia un parere sulla proposta di variazione unitamente alle osservazioni presentate.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei Comuni, la Provincia, sentite le Comunità montane per le variazioni che interessino il territorio di competenza delle stesse, adotta la proposta definitiva e la invia alla Giunta regionale.

Contestualmente la Provincia provvede a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.

6. La Giunta regionale invia al Consiglio la proposta trasmessa dalla Provincia, corredandola di un proprio parere.

7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 38 Bis — Elenco regionale delle ditte boschive

Testo in vigore dal 27 dicembre 2012

1. E' istituito l'elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001.

2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell'elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell'identificazione, competenza e professionalità degli addetti.

3. L'elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l'utilizzo del SIGAF, dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 42, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 14, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l'utilizzo del SIGAF, dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 39 — Regolamento forestale

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Giunta regionale, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, approva il regolamento di attuazione. (1)
2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat. (4)
4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:
 - a) per quanto riguarda i boschi:
 - 1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;
 - 2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;
 - 3) la rinnovazione del bosco;
 - 4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;
 - 5) la tutela dei boschi in situazioni speciali;

6) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;

7) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;

8) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione; (5)

8 bis) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all'articolo 47, comma 6 quinquies. (6)

b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:

1) le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;

2) lo sradicamento di piante e ceppaie;

3) il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;

4) l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;

5) l'esercizio e le limitazioni al pascolo;

6) le trasformazioni dei boschi;

7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;

8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;

9) la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;

10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;

c) per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:

1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;

2) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;

3) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi.

4 bis) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali ed il loro impiego nel ciclo colturale. (3)

5. Con la procedura indicata al comma 1 si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.

6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Giunta regionale, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale, con riferimento all'intero territorio della Regione Toscana".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 16 della LR. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Provincia redige il regolamento forestale con riferimento all'intero territorio provinciale o ad ambiti territoriali subprovinciali riconosciuti omogenei per caratteristiche fisiche, vegetazionali, economiche o d'altra natura.

2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alla prescrizioni dei piani di bacino di cui alla L. 183/1989, articolo 17 e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.

4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:

a) per quanto riguarda i boschi:

1. i tagli boschivi ed i piani dei tagli;
 2. la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;
 3. la rinnovazione del bosco;
 4. la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;
 5. la tutela dei boschi in situazioni speciali;
 6. le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;
 7. la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;
 8. la coltura e la ricostituzione dei castagneti da frutto;
 9. la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;
 10. la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;
- b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:

1. le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;
2. lo sradicamento di piante e ceppaie;
3. il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;
4. la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
5. l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;
6. l'esercizio e le limitazioni al pascolo;
7. le trasformazioni dei boschi;
8. le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
9. le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;
10. i movimenti di terreno e la realizzazione di opere di qualsiasi natura;
11. le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche.

11 bis) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni".

(3) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 58, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010.

(4) Le previgenti parole "all'articolo 17 della l. 183/1989", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle attuali "all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" dall'art. 44, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(5) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 44, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "8) la coltura e la ricostituzione dei castagneti da frutto e delle sugherete;".

(6) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 44, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 39 Bis — Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco

1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 17, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 40 — Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni

1. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, i comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale. (4)

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;

b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;

c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;

d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;

d bis) le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie. (1)

e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi. (2)

2 bis. Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l'utilizzo del SIGAF. (3)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30).

(2) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4) è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 18, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Giunta regionale approva, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, il regolamento di attuazione della presente legge avente il contenuto di cui all'articolo 39.

2. Il regolamento di cui al comma 1 costituisce anche il riferimento per la predisposizione, da parte delle Province, del regolamento forestale e indica, altresì, quali disposizioni non sono derogabili dai regolamenti forestali provinciali.

3. Successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 la Provincia adotta il regolamento forestale e lo trasmette ai Comuni, presso i quali è depositato per trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura della Provincia, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed attraverso i mezzi di comunicazione maggiormente diffusi in ambito provinciale.

4. Nei trenta giorni successivi al deposito chiunque può presentare osservazioni.

5. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia, tenuto conto delle osservazioni, approva il regolamento forestale.

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

6. Le Province adeguano il proprio regolamento forestale vigente alle modifiche eventualmente apportate dalla Giunta regionale al regolamento di cui al comma 1 entro un anno dalla loro approvazione.

Decorso tale termine si applicano, nelle singole Province le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 anche se in contrasto con quelle dei regolamenti forestali.

7. Le Province provvedono alla revisione del regolamento forestale nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo".

(3) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 59, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010, è stato poi così sostituito dall'art. 45, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2 bis. Le province, le comunità montane e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l'utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) operante all'interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).".

(4) Il presente comma, prima modificato poi così modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 15, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Le province e città metropolitana, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011, i comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 40 Bis — Norma transitoria

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all'allegato D bis della l.r. 22/2015, restano in vigore i regolamenti provinciali. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 16, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 41 — Trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.

[3. La Provincia, in sede di verifica della conformità del piano strutturale del Comune alle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento (PTC), ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modificazioni, si esprime in forma specifica in relazione alle previsioni di trasformazione dei boschi.] (1)

[3 bis. La Provincia si esprime altresì in forma specifica sulle previsioni di trasformazione d'uso dei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico negli strumenti urbanistici generali e loro varianti e negli strumenti attuativi e loro varianti.] (2)

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 19, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1) è stato, da ultimo, abrogato dall'art. 192 L.R. 03.01.2005, n. 1 (B.U.R. 12.01.2005, n. 2).

(2) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 19, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1) è stato, da ultimo, abrogato dall'art. 192 L.R. 03.01.2005, n. 1 (B.U.R. 12.01.2005, n. 2).

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 42 — Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli

1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. (1)

1 bis. Sono escluse dall'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate:

- a) nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4;
- b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. (9)

2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (2)

3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:

- a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 per: (10)

- a) la trasformazione dei boschi;

- b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi; (5)
- d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49.
- d bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'articolo 49. (6)

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4; (7)
- b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4. (8)

6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni e le opere che sono soggette a autorizzazione paesaggistica l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. (3)

7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio - assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.

8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.

10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.)

11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
- b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;
- c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.

12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali
(4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 193, L.R. 03.01.2005, n. 1 (B.U.R. 12.01.2005, n. 2). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico".

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 193, L.R. 03.01.2005, n. 1 (B.U.R. 12.01.2005, n. 2), è stato da ultimo così modificato dall'art. 17, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si

riporta, di seguito, il testo previgente: "2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 193, L.R. 03.01.2005, n. 1 (B.U.R. 12.01.2005, n. 2). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni ed opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione della Provincia o della Comunità montana è acquisita d'ufficio dal Comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione di competenza".

(4) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 20, LR. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione da parte della Provincia ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione del Comune ai fini del vincolo paesaggistico; l'autorizzazione del Comune è rilasciata ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352".

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 38, sono altresì soggette ad autorizzazione della Provincia:

- a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni;
- c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

3. Per le trasformazioni ed opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione della Provincia è acquisita d'ufficio dal Comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione di competenza.

4. La Provincia, nel regolamento forestale, individua i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da

dichiarazione d'inizio dei lavori.

5. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori, la Provincia definisce norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.

6. Le procedure semplificate di cui al comma 4 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico".

(5) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 46, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "c) la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico-forestale degli stessi;".

(6) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 46, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(7) Le parole "diverse da quelle di cui al comma 4;", contenute nella presente lettera, sono state aggiunte dall'art. 46, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(8) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 46, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale degli stessi.".

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

(10) Le parole "dalla Provincia o dalla Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 17, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

*TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni***Articolo 43 — Divieti di trasformazione**

1. E' vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.
2. E' altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 5.
3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, possono rimuovere il divieto di cui al comma 1. (2)
4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare. (3)

La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 21, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. E' vietata la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

2. E' altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 7.

3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, la Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, può rimuovere il divieto di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più Province si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente.

La conferenza dei servizi è promossa dalla Provincia che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare".

(2) Le parole "la Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 18, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(3) Il presente comma, prima modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 18, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più Province e città metropolitana o unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 44 — Rimboschimento compensativo

1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle

disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004. (4)

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. (2)

3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo. (5)

4. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell'ambito del territorio di competenza. (6)

5. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario. (6)

6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata. (5)

7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (1) (7)

7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all'articolo 39. (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 22, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al DLgs 490/1999 .

2. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, la Provincia provvede a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

3. La Provincia prescrive le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati, avendo cura che gli stessi ricadano, ove possibile, nel territorio provinciale dell'area omogenea individuata dagli atti della programmazione regionale.

4. La Provincia può richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

5. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la Provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso, che destina alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, nell'ambito della sua attività programmata.

6. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, la Provincia ne dà comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre Province".

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 47, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 3, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree

assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.".

(3) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 47, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 19, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrare alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all'articolo 39.".

(4) Le parole "d.lgs 490/1999", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "d.lgs. 42/2004" dall'art. 19, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(5) Le parole "la Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 19, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(6) Le parole "La Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 19, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 19, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, la Provincia o la Comunità montana ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi

d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre Province o Comunità montane."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 45 — Conversione del bosco e sostituzione di specie

1. E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.
2. E' vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
3. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.
4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo. (1)
5. Per motivi di difesa fitosanitaria gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo. (2)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 23, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così modificato dall'art. 20, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, la Provincia o la Comunità montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo."

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 23 L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così modificato dall'art. 20, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Per motivi di difesa fitosanitaria la Provincia o la Comunità montana possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 46 — Taglio dei boschi

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1° settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi. (2)

La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi. (1)

2. Il regolamento forestale determina le modalità per la corretta applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1.

3. Il taglio raso dei boschi d'alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 24, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Provincia individua la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al

1 settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il settanta per cento di scopertura del suolo.

La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi".

(2) Il presente comma, prima modificato dall'art. 24, L.R. 02.01.2003, n. 1, poi così modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 21, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1° settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 47 — Autorizzazione al taglio

1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.
2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta. (4)
3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42.

4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

4 bis. Il regolamento forestale di cui all'articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. (2)

5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;

2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;

3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.

La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;

b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);

c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);

d) di diradamento delle fustaie;

e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;

f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario. (3)

6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.

6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell'istanza comunica all'ente competente l'impresa incaricata dello svolgimento dei lavori. (2)

6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all'elenco di cui all'articolo 38 bis:

a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;

b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici. (2)

6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L'imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. (2)

6 quinquies. Nell'effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. (2)

7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco. (5)

8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32, nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all'articolo 48 e nei piani di coltura di cui all'articolo 67.

9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei

relativi lavori. (6)

10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all'articolo 47 bis sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. (1) (7)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 25, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.

2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della Provincia. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42.

4. La Provincia, nel regolamento forestale, individua, i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio.

5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purchè eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1. età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;

2. dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;

3. estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;

- b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);
- c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a); d) di diradamento delle fustaie;
- e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;
- f) a scopo fitosanitario.

6. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la Provincia può dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

7. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani dei tagli di cui all'articolo 48, nei piani di coltura di cui all'articolo 67 e nei piani di gestione di cui all'articolo 30 ed all'articolo 32.

8. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la Provincia può richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori.

9. I tagli boschivi di cui al presente articolo sono soggetti alle disposizioni di cui al DLgs n. 490/1999".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "f) a scopo fitosanitario."

(4) Le parole "della Provincia o della Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 22, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(5) Le parole, "la Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 22, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(6) Le parole, "la Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 22, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(7) Le parole "di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004" dall'art. 22, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 47 Bis — Taglio colturale

1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:

- a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
- b) i tagli fitosanitari;
- c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;

g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;

i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;

l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree. (3)

3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:

a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri;

b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;

c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;

d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;

e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi. (1)

4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo.. (2) (4)

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 4, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). Si riporta di seguito il testo previgente: "e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto".

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 26, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 49, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs 490/1999, l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del citato decreto legislativo.".

Articolo 48 — Piano di gestione e piano dei tagli

1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro:
 - a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
 - b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;
 - c) le opere connesse all'attività forestale.
2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.
3. Il piano dei tagli e i piani di gestione, con l'esclusione del piano di gestione di cui all'articolo 30, sono approvati dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (4)
4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.
5. Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall'articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all'obbligo del piano i tagli di cui all'articolo 47 bis, comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. [Per i corpi aziendali ricadenti nel territorio di più Province o Comunità montane è competente l'ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata]. (2)
6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso. (1)
- 6 bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile. (3)

-
- (1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 4, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4) è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 27, LR. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano pluriennale della durata minima di cinque anni.
2. Il piano dei tagli, compreso quello contenuto nel piano di gestione forestale di proprietà pubbliche e private con l'esclusione del piano di gestione di cui all'articolo 30, è approvato dalla Provincia.
3. La Provincia disciplina, nel regolamento forestale, le modalità per la redazione del piano dei tagli.
4. Il piano dei tagli è obbligatorio per le aziende che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Per le aziende ricadenti in più Province, è competente la Provincia nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata.
5. L'obbligo del piano di cui al comma 4 decorre trascorso un anno dalla pubblicazione del regolamento forestale.
6. Le disposizioni contenute nel piano dei tagli prevalgono sulle norme del regolamento forestale dichiarate espressamente derogabili dal regolamento stesso".
- (2) Le parole comprese tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 60, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010.
- (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 50, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.
- (4) Le parole "dalla Provincia o dalla Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 24, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

Articolo 49 — Opere connesse al taglio dei boschi

1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e d'esbosco dei prodotti legnosi.

Esse comprendono:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
- b) la realizzazione di piste temporanee d'esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- c) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l'accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
- d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d'esbosco con teleferiche, gru a cavo o simili, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.

2. Il regolamento forestale disciplina l'esecuzione delle opere di cui al comma 1.

3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. (1)

4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.

A tal fine sono definite norme tecniche per l'esecuzione dei lavori. (2)

5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie. (3)

[6. Alle opere connesse al taglio dei boschi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al DLgs n. 490/1999.] (4)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 28, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 25, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione della Provincia o della Comunità montana non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. La Provincia, nel regolamento forestale, individua i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. La Provincia, a tal fine, definisce norme tecniche per l'esecuzione dei lavori".

(3) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 28, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così modificato dall'art. 25, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie."

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 50 — Epoca del taglio

1. Il regolamento forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.

2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.
(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 29, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Provincia determina l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.

2. L'epoca del taglio è stabilita dal regolamento forestale secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 51 — Sradicamento di piante e ceppaie

1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l'esecuzione di opere autorizzate ai sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.

2. Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche è vietato o soggetto ad autorizzazione [della Provincia o della Comunità montana]. (1)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 30, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così modificato dall'art. 26, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche è vietato o soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 52 — Boschi in situazioni speciali

1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:

a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;

b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;

c) al limite della vegetazione arborea, entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d'acqua.

2. Nell'ambito dei boschi di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi.

(1)

3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 che li approvano. (2)

4. Le Province e le Comunità montane aggiornano gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3. (3)

5. Le Province e le Comunità montane utilizzano gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali. (4)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 31, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 27, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Nell'ambito dei boschi di cui al comma 1, le Province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi".

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 31, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così modificato dall'art. 27, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia o alla Comunità montana che li approvano."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 31, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. Le Province e le Comunità montane aggiornano gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3."

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 31, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. La Provincia utilizza gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 53 — Coltivazione della sughera

[1. L'estrazione del sughero della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri misurata a metri 1,30 da terra e sopra scorza. La parte di fusto decorticata non deve superare in altezza il triplo della misura della circonferenza. (1)

2. Nessuna operazione di estrazione del sughero e', comunque, consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

3. L'estrazione del sughero è consentita nel periodo 15 maggio - 31 agosto.

4. La Provincia o la Comunità montana possono autorizzare, in presenza di particolari situazioni colturali, turni inferiori ai nove anni e periodi di estrazione diversi da quanto stabilito nel comma 3. (2)

5. Il taglio delle sughere nelle sugherete è autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana. (3)] (4)

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 31, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: " 1. L'estrazione del sughero dalla quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto

una circonferenza di 60 centimetri misurata a metri 1,30 da terra e sopra scorza. La parte di fusto decorticata non deve superare in altezza il doppio della misura della circonferenza".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 32, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. La Provincia può autorizzare, in presenza di particolari situazioni colturali, turni inferiori ai nove anni e periodi di estrazione diversi da quanto stabilito nel comma 3".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 32, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Il taglio delle sughere e l'esercizio delle colture agrarie nelle sugherete è autorizzato dalla Provincia".

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 54 — Coltivazione dei castagneti da frutto

[1. Nei castagneti da frutto è consentito, a fini colturali:

- a) il taglio e l'estirpazione degli arbusti;
- b) la capitozzatura e la sostituzione delle piante morte o non più produttive.

2. Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui è richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla Provincia o alla Comunità montana. (1)

3. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive nei castagneti da frutto è soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana." (2)] (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 33, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui è richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla Provincia".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 33, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Il taglio dei castagni non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e l'esercizio delle colture agrarie nei castagneti sono soggetti ad autorizzazione della Provincia".

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 55 — Piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all'articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani.

2. Il regolamento forestale stabilisce, altresì, le norme di tutela delle formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o copertura del suolo di cui all'articolo 3.

3. Il regolamento forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 è soggetto ad autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 o a preventiva dichiarazione. (1)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 34, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così modificato dall'art. 28, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Il regolamento forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 è soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana o a preventiva dichiarazione.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 56 — Taglio degli arbusti

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è consentito nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale.
2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietata salvo i casi in cui sia necessaria per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimenti di terreno autorizzati ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 49 e per la manutenzione e la ripulitura delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d'acqua.
3. L'estirpazione degli arbusti è, altresì, consentita nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 57 — Difesa fitosanitaria

1. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 avvalendosi del servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente. (2)

2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. (3)

3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. (4)

In caso di inerzia del proprietario o del possessore, la Provincia o la Comunità montana provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 predispongono progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all'articolo 4, comma 3. (5)

5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito di competenza di uno degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, la Giunta regionale può adottare direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4. (6)

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali . (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 35, LR. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Provincia, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui

alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana" e successive modificazioni, controlla lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione alla Provincia della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari d'altra origine.

La Provincia ne informa l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.

3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla Provincia.

In caso di inerzia del proprietario o del possessore, la Provincia provvede agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, la Provincia predispone progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito provinciale, la Giunta regionale adotta direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali".

(2) Il presente comma, prima modificato dall'art. 53, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 29, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Le Province città metropolitana e le unioni di comuni subentrano alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 avvalendosi del servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

(Disciplina del servizio fitosanitario regionale) controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.".

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 53, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 29, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione alla Provincia o alla Comunità montana della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari d'altra origine. La Provincia o la Comunità montana informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.".

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 29, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla Provincia o dalla Comunità montana.".

(5) Le parole "la Provincia o la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 29, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(6) Le parole "di una Provincia o di una Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "di uno degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 29, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

Articolo 58 — Danni da fauna selvatica

1. La Regione, al fine di prevenire, monitorare e contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", agli Enti parco regionali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, competenti per la gestione faunistica del territorio, la predisposizione e la realizzazione di programmi d'intervento e di progetti volti al mantenimento della densità faunistica compatibile con l'ambiente. (1)

2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un'altezza media delle piante di 3 metri, sono soggetti alla normativa in materia di danni all'agricoltura di cui alla LR 3/1994.

(1) Le parole "La Provincia", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "La Regione" dall'art. 30, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 59 — Circolazione fuori strada

1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinata dalla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, disciplinati dalla LR 48/1994 la costruzione e l'uso di impianti e percorsi, fissi o temporanei, per lo svolgimento di attività ricreative o agonistiche con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada.

Articolo 60 — Abbandono di rifiuti

1. E' vietato abbandonare rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.
2. I Comuni e le Comunità Montane promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiormente frequentate.
3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del d.lgs. 152/2006. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 31, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni."

DOCUMENTI UFFICIALI

Articolo 61 — Alberi monumentali

1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui al titolo IV della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010). (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 32, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 62 — Tutela della flora spontanea

1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla ll.r. 30/2015. (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 6, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4), è stato da ultimo così modificato dall'art. 33, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla LR 23/1/1998, n. 7 - Modifiche alla LR 11/4/1995, n. 49".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 63 — Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) i funghi epigei ed ipogei;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) le more di rovo;
- f) le bacche di ginepro;
- g) gli asparagi selvatici;
- h) i muschi.

2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni.

3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, e' consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. (3)

L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali).

La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione. (1)

5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5, può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale. (2)

6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto.

Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.

7. La Giunta regionale può modificare l'elenco di cui al comma 1.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 36, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato, dalla Comunità Montana e, per i territori non montani, dalla Provincia, ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4.

L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali".

La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo- forestale della Regione, è soggetta a concessione".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

(3) Le parole "dalla Provincia o dalla Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 34, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 64 — Alberi di Natale

1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.
2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno. (2)
3. E' vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.
4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni. (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 37, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.

2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o di loro parti destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio da parte della Provincia di un attestato di provenienza.

Le singole piante o loro parti devono essere muniti di uno speciale contrassegno.

3. E' vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.

4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni.

Entro lo stesso termine, la Provincia stabilisce le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni".

(2) Le parole "della Provincia o della Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 35, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(3) Le parole "la Provincia e la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 35, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 65 — Pascolo nei boschi

1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.

2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all'articolo 52.

3. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili.

(1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 38 della LR. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.

2. La Provincia, nel regolamento forestale, disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all'articolo 52.

3. La Provincia può, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili".

(2) Le parole "La Provincia e la Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 36, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 66 — Arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto presenta una dichiarazione agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (2)

Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.

4. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale. (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 39, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non e' soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme specificatamente indicate.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto ne dà comunicazione alla Provincia competente.

La Provincia definisce le modalita' della comunicazione nel regolamento forestale.

Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.

4. La Provincia redige l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale".

(2) Il presente comma, prima modificato dall'art. 5, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18), è stato da ultimo così modificato dall'art. 37, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto presenta una dichiarazione alla Provincia o alla Comunità montana."

(3) Il presente comma, prima modificato poi così modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 37, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Le Province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale."

*TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni***Articolo 67 — Piano di coltura**

1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.

2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni. (2)

3. Il piano di coltura può essere richiesto dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi. (2)

4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 modifiche al piano di coltura. (3)

L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 40, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con finanziamento o contributo finanziario pubblico, sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.

2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dalla Provincia entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un

arco di tempo non superiore a dieci anni.

3. Il piano di coltura può essere richiesto dalla Provincia anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi.

4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre alla Provincia modifiche al piano di coltura.

La Provincia si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

5. Le disposizioni del piano di coltura prevalgono sulle norme del regolamento forestale dichiarate espressamente derogabili dal regolamento stesso".

(2) Le parole "dalla Provincia o dalla Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 38, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(3) Le parole "alla Provincia o alla Comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 38, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO I Vincoli e Prescrizioni

Articolo 68 — Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali

1. Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio - assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della L. n. 394/1991, articolo 13. (1)

[2. L'acquisizione del nulla osta dell'Ente parco non modifica i termini temporali della durata prevista per il procedimento.] (2)

3. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d'inizio dei lavori.

4. Nell'ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 30/2015, l'Ente parco o l'organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo. [Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.] (3)

4 bis. Il regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti. (4)

4 ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015 si conformano alla disciplina del regolamento forestale. (5)

5. Per i parchi regionali della Maremma, di Migliarino - S. Rossore e Massaciuccoli e delle Alpi Apuane, le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi" e all'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane - Soppressione del relativo consorzio". Per i parchi provinciali e le riserve naturali le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui agli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015. (6)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 41, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Nell'ambito di un parco nazionale la Provincia, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della L. 394/1991 articolo 13".

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4).

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 54, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 39, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nell'ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d'interesse locale", l'Ente parco o l'organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo. [Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.]".

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 54, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(5) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 54, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 39, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4 ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 14 e 18 della l.r. 49/1995 si conformano alla disciplina del regolamento forestale."

(6) Le parole "articoli 14 e 18 della l.r. 49/1995", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015" dall'art. 39, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

Articolo 68 Bis — Interventi ricadenti sul territorio di competenza di più enti

1. Nel caso di interventi, opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è competente l'ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie interessata. L'ente competente comunica all'altro ente il procedimento in corso, ai fini dell'acquisizione dell'eventuale parere per la parte di competenza. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 61, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 69 — Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivati, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB). (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 42, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La programmazione, la predisposizione ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi realizzano l'organizzazione regionale antincendi boschivi (AIB)".

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 70 — Competenze della Regione

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB) ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale. (4)

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi; (2)

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

d) il rilevamento dati e statistica;

e) la divulgazione di notizie e dati;

f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale. (5)

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, ai comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali. (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 43, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Regione organizza l'AIB provvedendo, in particolare:

- a) agli impianti di telecontrollo;
- b) ai servizi aerei di controllo del territorio e per l'estinzione degli incendi boschivi;
- c) alle telecomunicazioni, rilevamento dati e statistica;
- d) alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi.

2. Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti parco regionali esercitano, con le modalità attuative previste nel piano operativo AIB di cui all'articolo 74, le funzioni relative:

- a) all'avvistamento ed estinzione degli incendi;
- b) alla gestione dei mezzi, delle attrezzature e del personale per l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

3. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni che esercitano le funzioni di cui all'articolo 29, svolgono altresì le funzioni relative:

- a) alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;
- b) alla realizzazione degli interventi per la salvaguardia del bosco dagli incendi e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco".

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 55, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(3) Il presente comma, prima modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 40, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate alle Province e città metropolitana, alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011, ai comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali."

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di

prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).".

(5) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 5, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 70 Bis — Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2

[1. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;

b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2, provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all'articolo 76, comma 4, lettera b), utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994, dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4.] (1) (2)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 44, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 41, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 70 bis - Competenze delle Province

1. Le Province, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

- a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;
- b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Le Province provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 76 utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 50, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") dandone comunicazione ai Comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4."

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 70 Ter — Competenze dei Comuni

1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

- a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 71, comma 2, per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi; (3)
- b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;

c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".

[2. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.] (2)

[3. I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. L'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.] (2)

[4. I Comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'articolo 76, commi 4, 5 e 7.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 45, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 56, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(3) Le parole "articolo 71, comma 1, lettera b)" contenute nella presente lettera, sono state così sostituite dalle seguenti parole "articolo 71, comma 2" dall'art. 6, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

Articolo 70 Quater — Interventi nell'ambito dell'AIB

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

- a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
- d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 dai comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 46, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

(2) Il presente comma, prima modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 42, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dalle province e città metropolitana, dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 dai comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali."

Articolo 71 — Lotta attiva agli incendi boschivi

1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
 - a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
 - b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
 - b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale. (2)
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993.
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale. (1)
- 5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di

detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (3)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 47, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), è stato poi così sostituito dall'art. 57, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La lotta attiva agli incendi boschivi è effettuata dagli Enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2; per tali compiti la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi o convenzioni;

b) di squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della LR 28/1993 e successive modificazioni.

2. Per garantire il coordinamento della propria organizzazione con le strutture statali la Regione istituisce la sala operativa unificata permanente (SOUP) la cui struttura, operatività e gestione sono definite dal piano AIB."

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 15, L.R. 30.10.2015, n. 70 (B.U.R. 30.10.2015, n. 49) con decorrenza dal 30.10.2015.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 15, L.R. 30.10.2015, n. 70 (B.U.R. 30.10.2015, n. 49) con decorrenza dal 30.10.2015.

Articolo 72 — Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco

[1. I Comuni, le Comunità Montane, le Province e gli Enti parco regionali, in caso di incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei Vigili del fuoco. In assenza del personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione delle operazioni è assunta dai tecnici degli enti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano operativo AIB di cui all'articolo 74.

3. I Comuni provvedono ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi.

4. I Comuni assicurano, altresì, la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E "Legge sul contenzioso amministrativo", articolo 7.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 73 — Volontariato

[1. Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, la Regione e gli enti di cui all'articolo 70 possono impiegare, previa convenzione, squadre delle associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge

quadro sul volontariato" e della LR 28/1993 e le guardie ambientali volontarie (GAV) di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

2. Il piano operativo AIB di cui all'articolo 74 individua le modalità d'impiego delle squadre del volontariato, nonché le modalità d'erogazione dei contributi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 49, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 74 — Pianificazione dell'AIB

1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:

a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;

b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale. (2)

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;

b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:

1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

- 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- 4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
- c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
- d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
- e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
- f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
- g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
- h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

- a) la verifica degli indici di pericolosità;
- b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 della presente legge.

4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.

5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 353/2000, predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento. (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 50, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Giunta regionale approva il piano operativo AIB, che ha una validità massima di cinque anni.

2. A tal fine, la Giunta regionale richiede agli enti locali, agli Enti parco regionali, nonchè al Corpo forestale dello Stato e agli altri soggetti che operano nel settore, nell'ambito del territorio regionale, la documentazione relativa ai mezzi, agli strumenti, al personale ed agli interventi per l'organizzazione AIB.

La documentazione deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni.

3. Il piano definisce:

- a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
- b) la dotazione, la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e del personale e la tipologia delle opere relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- c) gli interventi della Regione, degli enti e degli altri soggetti preposti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nonchè il loro coordinamento;
- d) i criteri e le modalità per la salvaguardia del bosco dagli incendi e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- e) le azioni d'informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
- f) la destinazione delle risorse finanziarie e le modalità per la loro erogazione agli enti di cui all'articolo 70".

(2) La presente lettera, prima modificata dall'art. 43, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 7, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) piani operativi annuali provinciali AIB, approvati dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2."

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 43, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 7, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. I piani operativi annuali AIB degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2 sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:

- a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b);
- b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 75 — Addestramento del personale

[1. Al fine di migliorare i sistemi di allertamento e d'intervento, nonché la preparazione tecnico-operativa e la sicurezza, la Regione promuove l'addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

La Regione promuove altresì le iniziative per l'integrazione operativa di tutti i soggetti chiamati ad operare nell'organizzazione AIB.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di addestramento e d'aggiornamento del personale possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

3. Il piano operativo AIB, di cui all'articolo 74, detta ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1).

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 75 Bis — Catasto delle aree percorse dal fuoco

Testo in vigore dal 27 dicembre 2012

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici. (1)
-

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 58, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 75 Ter — Banca dati delle aree percorse dal fuoco

Testo in vigore dal 27 dicembre 2012

1. E' istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato. (1)
-

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 59, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO II Difesa dei boschi dagli incendi

Articolo 76 — Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Il regolamento forestale definisce:

a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;

b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi; (4)

b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b); (8)

[c) le aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi.] (5)

[2. Le Province possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee:

a) modificare i periodi a rischio, di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;

b) istituire periodi a rischio diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.] (6)

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB. (9)

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. (2)

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (7)

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 52, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. E' vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 100 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa.

2. Durante i periodi nei quali è dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza definita nella dichiarazione stessa, e' inoltre vietato far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o brace e compiere ogni altra operazione che puo' comunque creare pericolo d'incendio.

3. Deroche ai divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere previste dal piano operativo AIB di cui all'articolo 74, in relazione all'uso di aree attrezzate, all'esecuzione di lavori agricolo e forestali, alla produzione di carbone, ad altre motivate necessità o attività autorizzate ai sensi di legge.

4. Chiunque avvista un incendio che ha colpito o minaccia un bosco ne dà immediato allarme ai soggetti preposti alla repressione degli incendi di cui all'articolo 71.

5. I proprietari ed i possessori di boschi colpiti o minacciati da incendio mettono a disposizione, per le operazioni di spegnimento, la manodopera idonea, le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

5bis E' consentito, nelle aie carbonili, l'esercizio delle attività di carbonizzazione previa comunicazione da inoltrare, almeno sette giorni prima, al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. Nella suddetta comunicazione dovrà essere indicato il luogo, le date o i periodi nei quali sarà svolta l'attività, nonché il nominativo della persona maggiorenne responsabile della sorveglianza.

6. Nei boschi percorsi da incendi è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni. Il regolamento forestale puo' prevedere deroghe o norme più restrittive.

7. Nei boschi percorsi da incendio è vietata ogni destinazione d'uso diversa da quella in atto prima dell'incendio, fino alla completa ricostituzione del soprassuolo e comunque per un periodo minimo di dieci anni, fatte salve le opere necessarie alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi. E', comunque, ammessa la realizzazione di quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, nonche' la realizzazione di opere pubbliche.

8. I sindaci, entro il mese di ottobre di ogni anno, provvedono a far redigere le planimetrie dei territori percorsi dal fuoco. Il piano operativo AIB prescrive le caratteristiche e le modalita' d'invio delle planimetrie cartografiche.

9. La Provincia cura l'inventario dei terreni percorsi da incendi boschivi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

10. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche agli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66".

(2) Il presente comma, prima modificato dalla D.G.R. 13.03.2002, n. 44 (B.U.R. 10.04.2002, n. 15), è stato poi così sostituito dall'art. 60, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Nei castagneti da frutto e sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dalla D.G.R. 13.03.2002, n. 44 (B.U.R. 10.04.2002, n. 15).

(4) Le parole "e le modalità per la definizione di tali periodi", contenute nella presente lettera, sono state aggiunte dall'art. 60, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(5) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 60, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(6) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 60, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 60, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(8) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 7, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

(9) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 8, L.R. 12.04.2016, n. 26 (B.U.R. 20.04.2016, n. 15) con decorrenza dal 05.05.2016. Si riporta di seguito il testo pervigente: "b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO III Materiale forestale di propagazione

Articolo 76 Bis — Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.

2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.

3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30).

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO III Materiale forestale di propagazione

Articolo 77 — Certificato principale d'identità

1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 rilasciano un certificato principale d'identità che attesta la provenienza del MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali. (2)
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D". (1)

- (1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 53, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1) è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 6, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il materiale forestale di propagazione (MFP) relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato agli imboschimenti e ai rimboschimenti pubblici e privati è soggetto a controllo di provenienza e d'identità clonale, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in materia fitosanitaria e di produzione di piante certificate.
2. Ai fini del controllo, la Provincia o la Comunità montana rilasciano, a chi ne faccia richiesta almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del MFP, il certificato di provenienza e il certificato d'identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del MFP sessuale o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.
 3. L'utilizzo di MFP non controllato, salvo nei casi specificamente autorizzati, comporta, per il beneficiario delle misure d'incentivazione di cui all'articolo 17, la decadenza dai contributi e dalle agevolazioni previste.

4. La Giunta regionale, nell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D e a definire le disposizioni tecniche relative al controllo della provenienza e alla certificazione del materiale forestale di propagazione.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione".

(2) Le parole "la provincia e la comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 44, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO III Materiale forestale di propagazione

Articolo 78 — Libro regionale dei boschi da seme

1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all'allegato D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti d'idoneità di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, anche nel rispetto della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone".

3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e all'aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore

interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni. (1)

5. Avverso la proposta d'iscrizione di cui al comma 4 è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima. (2)

6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all'articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. (3)

7. Con le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all'aggiornamento del LRBS, comprese le revoche dell'iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme.

8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo- forestale, ai sensi dell'articolo 24, i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 54, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1), poi sostituito dall'art. 61, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 45, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta della provincia, dell'unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 54, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Avverso la proposta della Provincia è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima".

(3) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 54, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1), poi sostituito dall'art. 61, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 45, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell'unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all'articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o l'unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. ".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO III Materiale forestale di propagazione

Articolo 79 — Autorizzazione per la produzione e la vendita

1. L'esercizio dell'attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è soggetto all'autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (2)
2. I titolari di autorizzazione devono:

a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di MFP;

b) comunicare agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 agosto. (3)

3. Limitatamente all'uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestali di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001.

4. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 costituiscono un registro dei soggetti autorizzati. (4)

5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 55, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1) è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 7, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La produzione e la vendita del MFP di cui all'articolo 77, comma 1, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità montana.

2. La Provincia o la Comunità montana, accertata l'idoneità tecnica degli impianti e delle attrezzature del richiedente e la capacità professionale dello stesso, rilasciano l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Chi produce e vende MFP tiene un registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di tutte le partite del MFP.

4. Il produttore di MFP comunica, inoltre, alla Provincia o alla Comunità montana, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio o stabilimento.

5. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, allevamento, conservazione, immagazzinamento e trasporto, il MFP deve essere tenuto in lotti separati e identificati secondo:

- a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà e il clone;
- b) la categoria di valutazione;
- c) il materiale di base;
- d) l'origine;
- e) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

6. Il MFP è trasportato e posto in commercio in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori muniti all'interno e all'esterno del cartellino del produttore, recante il nome e la sede legale della ditta, il nome specifico, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, la provenienza e il vivaio d'allevamento.

7. La Giunta regionale, nell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali, fornisce direttive tecniche alle Province e alle Comunità montane in ordine agli adempimenti di cui al presente articolo".

(2) Le parole "della provincia o della comunità montana", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 46, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(3) Le parole "alla provincia o alla comunità montana", contenute nella presente lettera, sono state così sostituite dalle seguenti parole "agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1" dall'art. 46, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016.

(4) Il presente comma, prima modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 46, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Le province e città metropolitana e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 costituiscono un registro dei soggetti autorizzati".

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO III Materiale forestale di propagazione

Articolo 79 Bis — Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione

1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003.
3. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 della l.r. 39/2000 possono autorizzare:
 - a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
 - b) la successiva propagazione vegetativa. (2)
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (3)
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30).

(2) Il presente comma, prima modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 47, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016, come rettificato con avviso pubblicato

nel B.U.R. 05.02.2016, n. 3. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Le province e città metropolitana o le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 possono autorizzare:

a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;

b) la successiva propagazione vegetativa."

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 47, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016, come rettificato con avviso pubblicato nel B.U.R. 05.02.2016, n. 3. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione della provincia o della comunità montana."

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO III Materiale forestale di propagazione

Articolo 80 — Importazione

1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l'identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal d.lgs 386/2003. (1)

(1) IL presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il MFP prodotto in altre Regioni e nei paesi dell'Unione Europea può essere liberamente

commercializzato ed utilizzato nel territorio toscano per gli interventi di cui agli articoli 10 e 17 se presenta i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il MFP prodotto nei paesi extracomunitari può essere liberamente commercializzato ed utilizzato nel territorio toscano, per gli interventi di cui al comma 1, se accompagnato dal certificato di provenienza e d'identità clonale rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine.

Il certificato di provenienza deve precisare per le sementi l'area di provenienza, per le piante la localizzazione del vivaio d'allevamento.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione del MFP importato in Toscana sono comunque soggette al rispetto della normativa vigente in materia fitosanitaria.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, può vietare, per gli interventi di cui al comma 1, l'impiego di MFP proveniente da altre Regioni italiane o da altri paesi, se riconosciuto inadatto".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO IV Sanzioni

Articolo 81 — Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

1 bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l'infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa. (2)

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in

materia di sanzioni amministrative). (3)

3. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introito delle somme riscosse è degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'articolo 42, comma 5, che è di competenza dei comuni. (1)

3 bis. L'introito delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l'eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF. (2)

3 ter. Le registrazioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis, sono effettuate secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale. (2)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 56, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1), poi modificato dagli artt. 70 e 71, L.R. 27.12.2012, n. 80, è stato da ultimo così modificato dall'art. 48, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introito delle somme riscosse è delle Province e città metropolitana o delle unioni di comuni subentrato alle comunità montane ai sensi della L.R. n. 37/2008 e della L.R. n. 68/2011 ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'articolo 42, comma 5, che è di competenza dei comuni."

(2) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 62, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 48, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3 bis. L'introito delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l'eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dalla provincia o dall'unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 48, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla

presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO IV Sanzioni

Articolo 82 — Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 5 e all'articolo 43;

b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;

2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 45, in assenza di

autorizzazione o in difformità dalla stessa;

3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d'identificazione ai sensi dell'articolo 47, comma 6 quinquies; (2)

c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1[, lettera b) e del comma 2] dello stesso articolo; (8)

d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all'articolo 39, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;

3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell'impresa incaricata dei lavori ai sensi dell'articolo 47, comma 6 ter;

4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;

5) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b)[, e del comma 2] dello stesso articolo; (9)

6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo; (3)

e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:

1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;

2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;

f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi; (4)

1 bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione; (5)

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;

7) ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma; (6)

8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.

2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.

5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo. (10)

a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:

1) l'utilizzo da parte di un'impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all'articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;

2) l'utilizzo di una impresa non iscritta all'elenco di cui all'articolo 38 bis nei casi previsti dall'articolo 47, comma 6 ter; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; (11)

b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall'articolo 63;

2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

3 bis) la mancata esibizione da parte dell'operatore forestale del tesserino prescritto dall'articolo 47, comma 6 quinquies; (12)

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformità dalla stessa.

c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

6. Per le violazioni del divieto di cui all'articolo 76, comma 4, lettera b), si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994.

7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l'autorizzazione di cui all'articolo 79;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;

e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all'articolo 79 bis, comma 4.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni. (7)

9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 8, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4), poi sostituito dall'art. 57, L.R. 02.01.2003, n. 1 (B.U.R. 10.01.2003, n. 1), poi nuovamente modificato dall'art. 10, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). È stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 62, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010. . Si riporta, di seguito il testo previgente: 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 5 e all'articolo 43;

b) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 2.000,00 per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali;

2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 45 in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

c) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

- 2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva ove prescritta;
- 3) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;
- e) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per ogni pianta o ceppaia sradicata in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, fatti salvi i casi previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1 sono raddoppiate.

3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 e nelle aree di cui al comma 1, lettera c dello stesso articolo;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00 per la produzione o vendita di materiale forestale di propagazione in assenza di autorizzazione;

c) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per la mancata comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione detenuto, l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, la non corretta registrazione sugli stessi dei movimenti del materiale forestale di propagazione e la detenzione in tutte le fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasporto di materiale forestale di propagazione non riunito in lotti separati e identificati;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall'articolo 63;

2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e per ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformità dalla stessa;

e) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 320,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

f) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

4. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 76, comma 4, lettera b) si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera e) della LR 3/1994 e successive modificazioni.

4 bis. Per le violazioni relative al titolo V, capo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l'autorizzazione di cui all'articolo 79;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;

e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all'articolo 79 bis, comma 4.

4 ter. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b), c), d) la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni".

(2) Il presente numero, prima aggiunto dall'art. 63, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 48, L.R. 09.08.2013, n. 47 (B.U.R. 14.08.2013, n. 41) con decorrenza dal 29.08.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d'identificazione ai sensi dell'articolo 47, comma 6 bis;".

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 63, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel

piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;

3) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;"

(4) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 63, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;"

(5) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 63, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

(6) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 63, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "7) ogni pianta o ceppaia abbattuta, danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e della lettera e), numeri 2) e 8) del presente comma;"

(7) Il presente comma, prima modificato dall'art. 63, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), è stato da ultimo così modificato dall'art. 49, L.R. 27.01.2016, n. 4 (B.U.R. 05.02.2016, n. 3) con decorrenza dal 06.02.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni."

(8) Le parole contenute tra parentesi quadre contenute nella presente lettera sono state soppresse dall'art. 8, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

(9) Le parole contenute tra parentesi quadre contenute nel presente numero sono state soppresse dall'art. 8, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

(10) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 8, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, e nelle aree di cui al comma 1, lettera c) dello stesso articolo;".

(11) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 8, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

(12) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO IV Sanzioni

Articolo 83 — Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti forestali

[1. Per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme, fatti salvi i casi sanzionati all'articolo 82;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

b) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 30,00 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità di esecuzione del taglio.

L'importo complessivo della sanzione proporzionale così calcolata è comunque determinato fino a un massimo di euro 30,00 per ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, di bosco tagliato in cui sia rilevata la violazione.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00, fatti salvi i casi sanzionati ai sensi dell'articolo 82, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera d), numero 1).] (1)(2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 58, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 39 sono applicate sanzioni amministrative da un minimo di L. 10.000 (Euro 5,16) ad un massimo di L. 100.000 (Euro 51,65) per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alla modalità dei tagli dei boschi cedui;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione alle norme relative ai cedui;

c) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

d) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme;

e) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

f) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del cinquanta per cento;

g) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale è previsto il pagamento di una somma a minima di L. 100.000 (Euro 51,65) e massima di L. 1.000.000 (Euro 516,46)".

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 63, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO IV Sanzioni

Articolo 84 — Sanzioni aggiuntive

1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83.

2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.

3 bis. Nel caso di violazioni dell'articolo 76, comma 1, lettera a), la sanzione aggiuntiva non può superare l'importo massimo di euro 10.000,00. (2)

4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 59, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento forestale di cui all'articolo 39, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso.

2. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L.R. 15.04.2014, n. 22 (B.U.R. 24.04.2014, n. 18) con decorrenza dal 09.05.2014.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO V Tutela del bosco - CAPO IV Sanzioni

Articolo 85 — Ripristino

1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981.

3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.

4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.

6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.(3)

6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente

competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quando dovute, da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento. (1) (2) (3)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30).

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 60, L.R. 02.01.2003, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni della presente legge, la Provincia può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia indica criteri, modalità e tempi per l'attuazione degli interventi necessari, eventualmente richiedendo al trasgressore la presentazione del progetto delle opere e dei lavori da realizzare, fissando il termine per la presentazione dello stesso.

3. Qualora il trasgressore non provveda all'esecuzione nei termini disposti, la Provincia esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo.

In tal caso il trasgressore deve depositare, entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia e secondo le modalità dalla stessa indicate, la somma corrispondente alla spesa prevista.

Se il trasgressore non provvede al deposito della somma entro tale termine, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

4. Il trasgressore, qualora non provveda nei termini previsti all'esecuzione delle

opere di ripristino o alla presentazione del progetto di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 (Euro 103,29) ad un massimo di L. 2.000.000 (Euro 1032,91) per ogni 1.000 metri quadrati o frazione inferiore del terreno interessato dall'infrazione".

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 64, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.".

(3) Le parole ", quando dovute,", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 64, L.R. 27.12.2012, n. 80 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VI Disposizioni finanziarie

Articolo 86 — Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti nel PRAF in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 4. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 109, L.R. 29.12.2010, n. 65 (B.U.R. 31.12.2010, n. 54), con decorrenza dal 01.01.2011. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2000, la cui declaratoria è modificata come appresso indicato:

cap. 01330 - Attuazione dell'inventario forestale della Toscana (articoli 4 e 5)

cap. 24010 - Interventi pubblici forestali (articoli 4 e 10)

cap. 24050 - Amministrazione, gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo - forestale della Regione (articoli 4, 29 e 30)

cap. 24110 - Difesa dei boschi dagli incendi - Finanziamento piano operativo A.I.B. - Funzioni di competenza regionale (articoli 4, 10, 70 e 74)

cap. 24115 - Difesa dei boschi dagli incendi - Finanziamento piano operativo A.I.B. - Funzioni di competenza degli Enti di cui all'articolo 70 commi 2 e 3 (articoli 4, 10, 70 e 74)

b) le seguenti variazioni di bilancio disposte, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione dell'esercizio 2000:

<i>- Spesa in diminuzione</i>	
<i>cap. 24085 - Spese per acquisto piantine forestali di provenienza garantita da destinare a fini</i>	

<i>pubblici</i>	<i>- 50.000.000</i>
-----------------	---------------------

<i>cap. 24010 - Interventi pubblici forestali (articoli 4 e 10)</i>	
---	--

	<i>- 50.000.000</i>	
--	---------------------	--

<i>- Spesa nuova istituzione</i>	
----------------------------------	--

<i>cap. 24020 - Promozione della selvicoltura (articoli 4, 17 e 20)</i>	<i>+ 100.000.000</i>	
---	----------------------	--

--	--	--

<i>cap. 24030 - Interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni agricolo forestali</i>
--

<i>della Regione, finanziati con i proventi di cui all'articolo 31</i>		
<i>Quota parte ente competente</i>	<i>+</i> <i>2.000.000.000</i>	

<i>cap. 24032 - Interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni agricolo forestali</i>
--

<i>della Regione, finanziati con i proventi di cui all'articolo 31</i>		
<i>Quota parte Regione</i>	<i>+</i> <i>2.000.000.000</i>	

<i>- Entrata di nuova istituzione</i>
<i>cap. 22170 - Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo e forestale della Regione di cui</i>

<i>all'articolo 31</i>	<i>+</i> <i>4.000.000.000</i>	
------------------------	----------------------------------	--

--

2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle leggi modificate e abrogate di cui agli articoli 96 e 97.

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 2000 si provvede con la legge annuale di bilancio.".

Articolo 87 — Inventario forestale della Toscana (IFT)

1. Fino alla redazione dell'IFT di cui all'articolo 5 è assunto come inventario quello redatto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 "Inventario forestale della Toscana".

DOCUMENTI UFFICIALI

Articolo 88 — Prescrizioni di massima e di polizia forestale

[1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti rimangono in vigore, in tutti i boschi, fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 40 comma 1.

2. Le disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 40 comma 1, si applicano, nelle singole Province, fino all'entrata in vigore dei regolamenti forestali.]
(1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 9, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4) è stato, da ultimo, abrogato dall'art. 61, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1).

DOCUMENTI UFFICIALI

Articolo 89 — Materiale forestale di propagazione

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il LRBS di cui all'articolo 78 è costituito dalle schede del Libro nazionale dei boschi da seme esistenti in Toscana.

2. Le licenze per la produzione e la vendita del MFP già rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento", articolo 2, mantengono la propria validità e tengono il posto dell'autorizzazione di cui all'articolo 79.

2 bis. Fino all'adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico restano validi i modelli di cui alla l. 269/1973. (1)

2 ter. Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle province o comunità montane, pena la decadenza della stessa. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30).

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 90 — Procedimenti sanzionatori in corso

1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.

2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i proventi loro spettanti.

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 91 — Programmi e piani in corso

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 4 restano in vigore le disposizioni del Programma regionale agricolo forestale 2012-2015, approvato con Delib.C.R. 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale. (3)

2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, - che mantengono validità fino alla loro scadenza. (1)

2 bis. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1. (2)

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 10, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, che mantengono validità fino alla loro scadenza, salvo le disposizioni in contrasto con la presente legge".

(2) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 10, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4) è stato poi modificato dall'art. 65, L.R. 14.12.2009, n. 75 (B.U.R. 18.12.2009, n. 54), a decorrere dal 02.01.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2 bis. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 comma 1".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, L.R. 31.03.2017, n. 15 (B.U.R. 03.04.2017, n. 13) con decorrenza dal 03.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. I programmi ed i piani vigenti all'entrata in vigore della presente legge relativi alla materia disciplinata dalla stessa mantengono la loro validità fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale, di cui all'articolo 4.".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 92 — Albo delle imprese agricolo-forestali

1. Fino all'istituzione, presso la CCIAA, dell'Albo di cui all'articolo 13, rimane in vigore l'Albo di cui alla legge 10 agosto 1992, n. 36 "Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale" e successive modificazioni.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 93 — Affidamento degli interventi nelle zone montane

1. Fino alla compilazione degli elenchi dei coltivatori e delle cooperative di cui all'articolo 14, l'affidamento dei lavori di cui al medesimo articolo ha luogo ai sensi della L. 97/1994 articolo 17, commi 1 e 2.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 94 — Terreni rimboschiti in occupazione temporanea

1. Le Province, entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani):

- a) elenco dei terreni rimboschiti per i quali sia necessario il mantenimento dell'occupazione temporanea ai fini dell'affermazione del bosco;
- b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura;
- c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispettivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia, che li approva.

3. A seguito dell'approvazione degli elenchi da parte della Provincia:

- a) i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 1, lettera c) si intendono riconsegnati ai proprietari;
- b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell'articolo 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), quando non sia di competenza della Provincia stessa, è affidata alla Comunità montana. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 62, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03., n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'inventario dei terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del r.DL 3267/1923 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

2. Gli elenchi dei terreni rimboschiti in occupazione temporanea sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia che li approva.

3. La Provincia procede alla riconsegna dei terreni rimboschiti in occupazione temporanea, secondo la procedura di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, quando giudica il rimboschimento affermato ed in ogni caso quando le piante messe a dimora superano l'età media di venticinque anni".

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 95 — Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato

1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone l'inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il trasferimento nei ruoli delle province o delle comunità montane del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. La Giunta regionale, successivamente all'adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 7 della l. 36/2004, disciplina le modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1

nei propri ruoli o in quelli delle province o comunità montane.

3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 8, della l. 36/2004, che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l'anno 2004 e per gli anni successivi.

Le unità di personale sono oggetto di inquadramento fino a concorrenza dell'attribuzione delle risorse statali. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13, L.R. 02.08.2004, n. 40 (B.U.R. 11.08.2004, n. 30). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La Regione, all'atto del trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del DLgs 143/1997, provvede all'organizzazione di un unitario Corpo forestale regionale, articolato sul territorio, a cui attribuire le funzioni in materia di:

- a) vigilanza e tutela delle foreste e dei territori soggetti a vincolo idrogeologico e ai vincoli ambientale;
- b) vigilanza e tutela in materia ambientale;
- c) vigilanza e tutela delle aree protette e delle risorse naturali;
- d) vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica;
- e) prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
- f) supporto tecnico e amministrativo, alla Regione e agli enti competenti, in materia forestale e ambientale;
- g) supporto agli interventi di protezione civile;
- h) altri specifici compiti indicati in leggi regionali".

Articolo 96 — Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 "Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca"

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"m) approntamento ed approvazione della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore.".

2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata.

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

e) coltivazioni arboree ed erbacee, attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti. (1)

4. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate.

5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"g) emanazione dell'elenco delle specie di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione".

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 11, L.R. 31.01.2001 n.6 (B.U.R. 02.02.2001 n.4). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: "e) coltivazioni arboree ed erbacee, autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo, attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti".

Articolo 96 Bis — Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "

Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale"

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: "c) la restante percentuale alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" nonchè per sostenere le iniziative nelle zone montane ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna".

La Giunta regionale determina annualmente, sulla base dello stato di avanzamento della procedura di alienazione, la quota da destinare al fondo per la montagna". (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 12, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4).

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 97 — Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 "Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione";

b) la legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 "Modifica alla Legge Regionale 9-9-1974, n. 61 - Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione";

- c) la legge regionale 26 giugno 1976, n. 30 "Modifica alla Legge Regionale 9-9-1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione";
 - d) la legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 "Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia";
 - e) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 72 "Interventi pluriennali costanti nel settore dell'agricoltura. Differimento della decorrenza di stanziamenti";
 - f) la legge regionale 23 marzo 1977, n. 20 "Norme transitorie relative al riparto di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla LR 4-9-76, n. 64";
 - g) la legge regionale 2 febbraio 1978, n. 6 "Modifica all'articolo 11 della LR 4-9-1976, n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia";
 - h) la legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 "Inventario forestale della Toscana";
 - i) la legge regionale 1 agosto 1981, n. 62 "Attribuzioni al Presidente della Giunta regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi";
 - l) la legge regionale 18 gennaio 1990, n. 1 "Norme transitorie per la tutela dei boschi";
 - m) la legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 "Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro- forestale" fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 della presente legge;
 - n) la legge regionale 21 novembre 1994, n. 90 "Modifica alla LR 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro- forestale";
 - o) la legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 "Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale" le parole "delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole "vegetali ed" sono soppresse.

4. L'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 10, l'articolo 11, l'articolo 12, l'articolo 13, l'articolo 14, l'articolo 15, l'articolo 18, l'articolo 19, l'articolo 20 e l'articolo 21 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale" è abrogato.

DOCUMENTI UFFICIALI

Allegato A/1 — Alberi e arbusti forestali della toscana (art. 3)

Abies alba Miller Abete bianco

Acer campestre L. Testucchio, loppo

Acer monspessulanum Acero minore

Acer opalus Miller Acero fico

= *Acer obtusatum* Waldst. et Kit.

= *Acer opulifolium* Chaix

Acer platanoides L. Acero riccio

Acer pseudoplatanus L. Acero montano

Alnus cordata (Loisel.) Loisel Ontano napoletano

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano nero

Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco

Anagyris foetida L. Anagride fetida

Anthyllis barba-jovis L. Barba di Giove

Arbutus unedo L. Corbezzolo, albatro

Berberis vulgaris L. Crespino

Betula pendula Roth Betulla

= *Betula verrucosa* Ehrh.

= *Betula alba* L.

Buxus sempervirens L. Bossolo, bosso

Carpinus betulus L. Carpino bianco

Carpinus orientalis Milier Carpinella

Castanea sativa Mill. Castagno

Celtis australis L. Spaccasassi, bagolaro

Cercis siliquastrum L. Albero di Giuda, siliquastro

Cistus creticus L. ssp.

eriocephalus (Viv.) Greuter Cisto rosso, cisto villosa

= *Cistus incanus* auct. non L.

Cistus monspeliensis L. Brentine

Cistus salvifolius L. Cisto scornabecco

Colutea arborescens L. Colutea, vescicaria

Cornus mas L. Comiolo vero

Cornus sanguinea L. Sanguinello, corniolo sanguine

Coronilla emurus L.

Coronilla emerus ssp.

emerozde (Boiss. et Spr.) Hayek *Coronilla*, emmero

Corylus avellana L. Nocciolo, avellano

Crataegus azarolus L. Azzeruolo

Crataegus laevigata (Poiret) DC. Marruca bianca

Crataegus monogyna Jacq. Biancospino

Cytisus nigrigans L. Citiso nero

Cytisus scoparius (L.) Link Ginestra dei carbonai

= *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimmer

Cytisus sessilifolius L. Citiso ginestrino

Cytisus triflorus L'Her. Citiso trifloro

(*) *Cupressus sempervirens* L. Cipresso

Erica arborea L. Erica

Erica carnea L. Scopina

Erica multiflora L. Scopa florida

Erica scoparia L. Scopa

Euphorbia dendroides L. Euforbia

Euonymus europaeus L. Fusaggine, berretta da prete

Fagus sylvatica L. Faggio

Ficus carica L. Fico selvatico

Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore

Fraxinus ornus L. Orniello

Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo

Genista germanica L. Ginestra spinosa, scardicci

Genista pilosa L. Ginestra pelosa

Genista tinctoria L. Ginestrella, baccellina

Hedera helix L. Edera, ellera

Ilex aquifolium L. Agrifoglio

(*) *Juglans regia* L. Noce

Juniperus communis L. Ginepro comune

Juniperus macrocarpa Sibth. et Sra. Ginepro coccolone

Juniperus oxycedrus L. Ginepro rosso

Juniperus phoenicea L. Sabina marittima, cedro licio

Juniperus sabina L. Sabina

Laburnum alpinum (Mill.) Laburno alpino,

Bercht. et I. Presi citiso delle Alpi

Laburnum anagyroides Medicus Maggiociondolo

(*) *Larix decidua* Miller (cult) Larice

Laurus nobilis L. Alloro

Ligustrum vulgare L. Ligustro

Malus sylvestris Mill. Melagnolo, melo selvatico

Malus florentina (Zuccagni) Sorbo fiorentino C.K. Schneider

Mespilus germanica L. Nespolo ordinario

Myrtus communis L. Mirto, mortella

Nerium oleander L. Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe

Olea europaea L. var. Olivo selvatico, oleastro *sylvestris* (Mill.) Brot.

Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero, ostria

Paliurus spina-christi Miller Marruca

Phillyrea angustifolia L. Lillatro a foglie strette

Phillyrea latifolia L. Lillatro a foglie larghe

Picea abies L. Abete rosso

Pinus halepensis Miller Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme

(*) *Pinus laricio* Poiret Pino laricio

(*) *Pinus nigra* Arnold Pino nero o pino d'Austria

Pinus pinaster Ait Pino marittimo, pinastro

(*) *Pinus pinea* L. Pino domestico, pino da pinoli

(*) *Pinus sylvestris* L. Pino silvestre

Pistacia lentiscus L. Lentisco, sondo

Pistacia terebinthus L. Terebinto, scornabecco

Populus alba L. Pioppo bianco, gattice, albero

Populus nigra L. Pioppo nero

Populus tremula L. Pioppo tremulo

Prunus avium L. Ciliegio

Prunus cerasus L. Marasca, visciolo

Prunus mahaleb L. Ciliegio canino

Prunus spinosa L. Prugnolo

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, dugiasia

Pyracantha coccinea M.J.Roemer Lazerolo rosso

= *Cotoneaster pyracantha* (L.) Spach

Pyrus amygdaliformis Vill. Perastro

Pyrus pyraister Burgsd. Pero peruggino

Quercus cerris L. Cerro

Quercus crenata Lam. Cerro-sughera

= *Q. pseudosuber* Santi

Quercus frainetto Ten. Farnetto

Quercus ilex L. Leccio, elce

Quercus petraea (Matt.) Liebl. Rovere

Quercus pubescens Willd. Roverella

Quercus robur L. Farnia, ischia

Quercus suber L. Sughera, sovero

Rhamnus alaternus L. Alaterno

Rhamnus catharticus L. Spincervino

Rhus cotinus L. Scotano

= *Cotinui coggyria* Scop.

Rhus coriaria L. Sommacco

Rubus idaeus L. Lampone

(*) *Robinia pseudoacacia* L. Robinia, gaggia

Sambucus ebulus L. Lebbio

Sambucus nigra L. Sambuco, sambuco nero

Sambucus racemosa L. Sambuco rosso

Salix alba L. Salice bianco, salicastro, salcio

Salix caprea L. Salicone, Salcio, salica, salice di montagna

Salix cinerea Salicone cinerino

Salix fragilis L. Salice fragile

Salix incana Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca

Salix nigracans Sm. Salice nero

Salix purpurea L. Salice rosso, vetrice rossa

Salix triandra L. Salice

Salix viminalis. Vetrice, salice da vimini

Smilax aspera L. Smilace

Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano

Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori

Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico

Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo

Spartium junceum L. Ginestra comune, ginestra di Spagna

Staphylea pinnata L. Stafilea

Tamarix sp. pl. Tamerici

Taxus baccata L. Tasso, albero della morte

Tilia cordata Miller Tiglio selvatico

Tilia platyphyllos Scop. Tiglio

Ulex europaeus L. Ginestrone

Ulmus minor Miller Olmo campestre

Ulmus montana Stokes Olmo montano

Viburnum lantana L. Lantana

Viburnum opulus L. Sambuco acquatico

Viburnum tinus L. Viburno, lauro-tino o lentaggine

Vitis sylvestris C.C. Gmelin Vite selvatica

(*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione.

DOCUMENTI UFFICIALI

Allegato B/2 — Complessi del patrimonio agricolo-forestale della regione (art. 28)

COMPLESSO (SUPERFICIE ETTARI)	COMUNI INTERESSATI (SUPERFICIE ETTARI)	ENTE COMPETENTE
1. Brattello (322)	Pontremoli (322)	Comunità Montana Lunigiana - Zona A
2. Alto Serchio (4.457)	Castiglione Garf. (1.324), Fosciandora (323), Pieve Fosciana (381), Giuncugnano (497), Piazza al Serchio (251), San Romano Garf. (170), Villa Collemantina (1.511)	Comunità Montana Garfagnana - Zona C
3. Medio Serchio (2.497)	Bagni di Lucca (1.363), Coreglia Antelminelli (850), Barga (284)	Comunità Montana Media Valle del Serchio - Zona D
4. Foreste pistoiesi (8.156)	Abetone (810), Piteglio (469), Cutigliano (1.210), S. Marcello Pistoiese (2.105), Pistoia (2136), Sambuca Pistoiese (1.255), Montale (171)	Comunità Montana Appennino Pistoiese - Zona O
5. Acquerino - Luogomano (1.762)	Cantagallo (1.515), Montemurlo (247)	Comunità Montana Val di Bisenzio - Zona P
6. Calvana Bisenzio (692)	Cantagallo (642), Vaiano (21), Vernio (29)	Comunità Montana Val di Bisenzio - Zona P
7. Calvana Mugello (495)	Barberino di Mugello (495)	Comunità Montana Mugello - Zona E1
8. Giogo Casaglia (6.240)	Scarperia (24), S. Piero a Sieve (61), Borgo S. Lorenzo (2.439), Firenzuola (1.720), Palazzuolo sul Senio (1996)	Comunità Montana Mugello - Zona E1

9. Alto Senio (530)	Palazzuolo sul Senio (530)	Comunità Montana Mugello - Zona E1
10. Alpe 1 (440)	Marradi (440)	Comunità Montana Mugello - Zona E1
11. Alpe 2 (210)	S. Godenzo (210)	Comunità Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
12. Alpe di S. Benedetto (1.728)	S. Godenzo (1728)	Comunità Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
13. Foresta di S. Antonio (1.059)	Reggello (1.059)	Comunità Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
14. Rincine (1.448)	Londa (1.341), Dicomano (41), S. Godenzo (66)	Comunità Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
15. Pratomagno Valdarno (3.310)	Castelfranco di Sopra (450), Castiglion Fibocchi (270), Loro Ciuffenna (2.590)	Comunità Montana Pratomagno - Zona Q
16. Pratomagno Casentino (3.408)	Castel Focognano (300), Castel S. Niccolò (1202), Ortignano (320), Poppi (25), Talla (1.561)	Comunità Montana Casentino - Zona G
17. Foreste Casentinesi (5.385)	Bibbiena (110), Chiusi della Verna (448), Poppi (1.309), Pratovecchio (1.120), Stia (2398)	Comunità Montana Casentino - Zona G
18. Alpe di Catenaia (2.586)	Chitignano (504), Chiusi della Verna (790), Subbiano (1.292)	Comunità Montana Casentino - Zona G
19. Alto Tevere (4.362)	Anghiari (1.226), Caprese Michelangelo (568), Pieve S. Stefano (2.568)	Comunità Montana Valtiberina - Zona H
20. Alpe della Luna (3.291)	Badia Tedalda (1.133), Pieve S. Stefano (517), Sansepolcro (1.339), Sestino (302)	Comunità Montana Valtiberina - Zona H
21. Alpe di Poti (995)	Arezzo (957), Castiglion Fiorent. (38)	Comune di Arezzo
22. Monte Ginezzo (391)	Cortona (391)	Comune di Cortona
23. Monti del Chianti (464)	Cavriglia (344), Figline V.no (21), S. Giovanni V.no (99)	Comune di Cavriglia
24. La Foce (580)	Chianciano Terme (416), Sarteano (164)	Comunità Montana Cetona - Zona T

25. Madonna della Querce (2.168)	Castiglione d'Orcia (2.098), Seggiano (70)	Comunità Montana Amiata Senese - Zona 1/2
26. Montalcino (475)	Montalcino (475)	Comune di Montalcino
27. La Merse (4.628)	Chiusdino (1.561), Monticiano (864), Murlo (1.562), Sovicille (641)	Consorzio T. e A.
28. La Selva (2.597)	Radicondoli (1.233), Casole d'Elsa 1.364)	Comunità Montana Val di Merse - Zona U
29. Le Carline (1.481)	Radicondoli (1.481)	Comunità Montana Val di Merse - Zona U
30. Monti Pisani (819)	Capannori (74), Lucca (86), Buti (293), Calci (356), Vicopisano (10)	Comuni di Calci, Buti, Vicopisano, Comunità montana Area Lucchese - Zona N
31. Santa Luce (1.607)	S. Luce (1.381), Chianni (226)	Comune di Santa Luce
32. Il Giardino - Scornabecchi (648)	Riparbella (589), Montescudaio (59)	Comune di Riparbella
33. Macchia di Decimo (834)	Montecatini Val di Cecina (834)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
34. Ulgiano (411)	Volterra (411)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
35. Macchia di Berignone (2.166)	Pomarance (188), Volterra (1.978)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
36. Monterufoli (3.090)	Montecatini Val di Cecina (218), Pomarance (2.872)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
37. Caselli (1.375)	Monteverdi M.mo (1.375)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
38. Lustignano (1.087)	Monteverdi M.mo (625), Pomarance (462)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
39. Pavone Val di Cecina (188)	Castelnuovo Val di Cecina (188)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F
40. Rantia Val di Cecina (165)	Castelnuovo Val di Cecina (165)	Comunità Montana Val di Cecina - Zona F

41. Colline Livornesi (2.068)	Livorno (1.741), Collesalveti (320), Rosignano M.mo (7)	Comune di Livorno
42. Macchia della Magona (1.635)	Bibbona (1635)	Comune di Bibbona
43. Sassetta (735)	Sassetta (735)	Comunità Montana Colline Metallifere - Zona R
44. Macchie dell'Elba (624)	Campo nell'Elba (51), Capoliveri (104), Marciana (381), Porto Azzurro (24), Portoferraio (64)	Comunità Montana Elba e Capraia - Zona L
45. Colline Metallifere (15.613)	Piombino (771), Suvereto (3006), Gavorrano (223), Massa M.ma (7.727), Montieri (29), Monterotondo M.mo (3.857)	Comunità Montana Colline Metallifere - Zona R
46. Bandite di Scarlino (8.713)	Scarlino (3.862), Castiglione della Pescaia (1.452), Gavorrano (378), Follonica (3.021)	Comuni di Scarlino, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Follonica
47. Il Belagaio (2.234)	Roccastrada (2.234)	Consorzio T. e A.
48. Monte Penna (314)	Castellazzara (314)	Comunità Montana Amiata Grossetana - Zona I/1
49. S. Martino (443)	Cinigiano (443)	Comunità Montana Amiata Grossetana - Zona I/1
50. Monte Verro - Monteti (369)	Capalbio (369)	Comune di Capalbio
51. Poggio Malabarba (113)	Orbetello (113)	Comune di Orbetello
52. Monteaquilaia (164)	Arcidosso (164)	Comunità Montana Amiata Grossetana - Zona I/1 (1)

(1) Il presente allegato, prima modificato dalla D.G.R. 17.12.2001, n. 1367 (B.U.R. 09.01.2002, n. 2), è stato poi così sostituito dall'allegato alla D.G.R. 21.10.2002 , n. 1142 (B.U.R. 13.11.2002, n. 46).

Allegato C/3 — Specie protette della flora spontanea della toscana (art. 62)

<i>Aconitum lamarckii</i> Reichenb.	<i>Aconito di Lamarck</i>
<i>Aconitum variegatum</i> L.	<i>Aconito screziato</i>
<i>Acorus calamus</i> L.	<i>Calamo aromatico</i>
<i>Agrostemma githago</i> L.	<i>Gittaione comune</i>
<i>Anemone pavonina</i> Lam.	<i>Anemone occhio di pavone</i>
<i>Aquilegia</i> sp. pl.	<i>Aquilegia</i>
<i>Atropa belladonna</i> L.	<i>Belladonna</i>
<i>Centaurea cyanus</i> L.	<i>Fiordaliso</i>
<i>Chamaerops humilis</i> L.	<i>Palma nana</i>
<i>Daphne alpina</i> L.	<i>Dafne alpina</i>
<i>Daphne cneorum</i> L.	<i>Dafne odorosa</i>
<i>Daphne oleoides</i> Schreb.	<i>Dafne spatolata</i>
<i>Daphne sericea</i> Vahl	<i>Dafne olivella</i>
<i>Delphinium staphysagria</i> L.	<i>Speronella stafisagria</i>
<i>Dictamnus albus</i> L.	<i>Dittamo, Frassinella</i>
<i>Drosera</i> sp. pl.	<i>Drosera, Rosolida</i>
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	<i>Dente di cane</i>
<i>Fritillara tenella</i> Biellb.	<i>Meleagride minore</i>
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Bucaneve</i>
<i>Gentiana lutea</i> L.	<i>Genziana maggiore</i>
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	<i>Genziana mettimborsa</i>
<i>Gentiana purpurea</i> L.	<i>Genziana porporina</i>

<i>Gentiana utriculosa L.</i>	<i>Genziana alata</i>
<i>Gentiana verna L</i>	<i>Genziana primaticcia</i>
<i>Ilex aquifolium L.</i>	<i>Agrifoglio</i>
<i>Juniperus phoenicea L.</i>	<i>Sabina marittima, cedro licio</i>
<i>Leucojum aestivum L.</i>	<i>Campanelle maggiori</i>
<i>Lilium sp. pl.</i>	<i>Giglio</i>
<i>Loranthus europaeus Jacq.</i>	<i>Vischio quercino</i>
<i>Narcissus sp. pl.</i>	<i>Narciso</i>
<i>Nuphar luteum (L.) Sibth et Sm.</i>	<i>Ninfea gialla</i>
<i>Nymphaea alba L.</i>	<i>Ninfea comune</i>
<i>Osmunda regalis L.</i>	<i>Felce florida</i>
<i>Paeonia sp. pl.</i>	<i>Peonia selvatica</i>
<i>Pancratium maritimum L.</i>	<i>Giglio marino comune</i>
<i>Paradisea liliastrum (L.) Bertol.</i>	<i>Paradisia, Giglio di monte</i>
<i>Primula apennina Widmer</i>	<i>Primula appenninica</i>
<i>Pteris cretica L.</i>	<i>Pteride di Creta</i>
<i>Pulsatilla alpina (L.) Delarbre</i>	<i>Pulsatilla alpina</i>
<i>Pulsatilla vulgaris Miller</i>	<i>Pulsatilla comune</i>
<i>Rhododendron ferrugineum L.</i>	<i>Rododendro rosso</i>
<i>Sphagnum sp. pl.</i>	<i>Sfagno</i>
<i>Taxus baccata L.</i>	<i>Tasso</i>
<i>Tilia cordata Miller</i>	<i>Tiglio selvatico</i>
<i>Trollius europaeus L.</i>	<i>Botton d'oro</i>
<i>Tulipa australis Link</i>	<i>Tulipano montano</i>
<i>Tulipa sylvestris L.</i>	<i>Tulipano dei campi</i>

(1) Il presente allegato è stato abrogato dall'art. 14, L.R. 31.01.2001, n. 6 (B.U.R. 02.02.2001, n. 4).

DOCUMENTI UFFICIALI

Allegato D/4 — Specie soggette alla disciplina del materiale forestale di propagazione (art. 77)

<i>Abies alba</i> Mill.	Abete bianco
<i>Abies cephalonica</i> Loud	Abete greco
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte
<i>Alnus cordata</i> Loisel = <i>Alnus cordifolia</i> Ten.	Ontano napoletano
<i>Castanea</i> sp. pl.	Castagni
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Eucalyptus</i> sp. pl.	Eucalipti
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Fraxinus</i> sp. Pl.	Frassini
<i>Juglans</i> sp. pl.	Noci
<i>Larix decidua</i> Mill.	Larice
<i>Larix leptolepis</i> (Siebold et Zucc.) Gord	Larice giapponese
<i>Picea abies</i> Karst.	Picea, abete rosso
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo

<i>Pinus leucodermis</i> Ant = <i>Pinus heldreichii</i> Christ.	
<i>Tar. leucodermis</i> Ant.	<i>Pino Loricato</i>
<i>Pinus nigra</i> Arn.	<i>Pino nero d'Austria, pino di</i>
	<i>Villetta Barrea, pino laricio</i>
<i>Pinus pinaster</i> Ait	<i>Pino marittimo</i>
<i>Pinus pinea</i> L.	<i>Pino domestico</i>
<i>Pinus radiata</i> D. Don = <i>Pinus insignis</i> Doug.	<i>Pino insigne</i>
<i>Pinus strobus</i> L.	<i>Pino strobo</i>
<i>Pinus sylvestris</i> L.	<i>pino silvestre</i>
<i>Populus sp. pl.</i>	<i>Pioppi</i>
<i>Prunus avium</i> L.	<i>Ciliegio</i>
<i>Psoudotsuga menziesii</i> Franco = <i>Pseudotsuga</i>	
<i>taxifolia</i> Britt.	<i>Duglasia</i>
<i>Quercus cerris</i> L.	<i>Cerro</i>
<i>Quercus ilex</i> L.	<i>Leccio</i>
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. = <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb.	<i>Rovere</i>
<i>Quercus pubescens</i> Wild	<i>Roverella</i>
<i>Quercus robur</i> L. = <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh	<i>Farnia</i>
<i>Quercus rubra</i> L. = <i>Quercus borealis</i> Michx	<i>Quercia rona</i>
<i>Quercus suber</i> L.	<i>Sughera</i>
<i>Tilia cordata</i> Mill.	<i>Tiglio selvatico</i>
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	<i>Tiglio nostrale</i>